

CAMERA DEI DEPUTATI N. 542-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(COSTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie

Presentato il 18 maggio 1994

(Relatore: CALDEROLI)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 14 giugno 1994, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. Il 15 giugno 1994 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 settembre 1993, n. 365, 19 novembre 1993, n. 464, 17 gennaio 1994, n. 34, e 17 marzo 1994, n. 180.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

*al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente:
« possono »;*

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Coloro i quali abbiano effettuato il versamento della quota fissa individuale annua possono, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1994, computare quale credito d'imposta ai fini della compensazione fiscale l'importo pari alla differenza tra la quota fissa versata e la relativa detrazione operata in occasione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993, oltre l'importo della maggiorazione eventualmente versata per ritardato pagamento e gli interessi nella misura legale ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Nessuna sanzione è prevista per l'omissione, l'incompletezza o la tardività del versamento della quota fissa di cui all'articolo 1, comma 1 ».

All'articolo 3, il comma 4 è soppresso.

Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

ARTICOLO 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

ARTICOLO 3.

1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono dovuti le tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, nell'allegato I al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella A allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992.

2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9 dell'allegato I al citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 sono così rideterminati: « 40 milioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a lire 20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 ».

3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nell'ambito della contrattazione, è istituita una specifica indennità per l'incentivazione del personale del predetto Ministero.

5. È abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

COSTA, *Ministro della sanità.*

TREMONTI, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.